

- (6) In aggiunta, anche la Francia ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nei dipartimenti delle Landes.
- (7) Anche il Regno Unito (Irlanda del Nord) ha notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nella contea di Antrim.
- (8) Inoltre la Lituania ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività nel distretto di Petrašiūnai.
- (9) Tali focolai in Francia, Germania, Lituania, Polonia e Regno Unito (Irlanda del Nord) sono situati al di fuori delle zone attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 e le autorità competenti di detti Stati membri e l'autorità competente del Regno Unito (Irlanda del Nord) hanno adottato le misure necessarie prescritte in conformità alla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno ai suddetti focolai.
- (10) La Commissione ha esaminato le misure adottate da Francia, Germania, Lituania, Polonia e Regno Unito (Irlanda del Nord) e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri e dall'autorità competente del Regno Unito (Irlanda del Nord) si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la comparsa dei recenti focolai di HPAI.
- (11) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con Francia, Germania, Lituania, Polonia e Regno Unito (Irlanda del Nord), le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite da tali Stati membri e dal Regno Unito (Irlanda del Nord) in conformità alla direttiva 2005/94/CE.
- (12) È pertanto opportuno modificare le zone di protezione e sorveglianza elencate per Francia, Germania e Polonia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809.
- (13) Nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 dovrebbero inoltre figurare zone di protezione e sorveglianza per la Lituania e il Regno Unito (Irlanda del Nord).
- (14) Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per tener conto delle nuove zone di protezione e sorveglianza debitamente istituite dalle autorità competenti di Francia, Germania, Lituania, Polonia e Regno Unito (Irlanda del Nord) in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/1809.
- (16) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 prendano effetto il prima possibile.
- (17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

